

**NOLEGGIO TRIENNALE
DI N. 2 CARICATORI GOMMATI CON BENNA e N. 2
SOLLEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO**

**Capitolato Speciale
di Appalto**

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 – OPZIONE - VARIAZIONI	3
ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE	3
ART.4 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	3
ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART.6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	6
ART.8 – CAUZIONI	8
ART.9 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	9
ART.10 – AVVALIMENTO	9
ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE	10
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- RESPONSABILE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	11
12.1 – Responsabile del procedimento	12
12.2 –Direttore dell'esecuzione	12
12.3 – Responsabile dell'impresa aggiudicataria	12
ART.13 – CONDIZIONI DI APPALTO	12
13.1 Consegna e collaudo delle macchine operatrici	13
13.2 Manutenzione e riparazione	13
13.3 Sostituzione delle macchine operatrici per manutenzione	13
13.4 Sostituzione delle macchine operatrici in caso di furto totale o di danno grave	13
13.5 Garanzie Assicurative	14
13.6 Riconsegna delle macchine operatrici noleggiate	14
ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	14
ART.15 - REVISIONE PREZZI	15
ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	15
ART.17 – PENALI	16
17.1 Penali relative alla manutenzione e/o sostituzione per furto e/o avaria	16
17.2 Mancata consegna	17
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	17
ART. 19 - SUBAPPALTO	17
ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO	17
20.1 Risoluzione	17
20.2 Recesso	18
ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	19
ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE	19

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto il noleggio a freddo, per 36 mesi, delle seguenti macchine operatrici:

- n. 2 caricatori gommati con benna
- n. 2 sollevatori a braccio telescopico

Costituiscono, altresì, oggetto del presente appalto i seguenti servizi connessi a quello di noleggio:

- manutenzione preventiva, programmata, a guasto e generata da cattivo utilizzo, comprensiva della messa a disposizione della macchina operatrice sostitutiva;
- copertura assicurativa senza franchigia;

Le modalità di esecuzione di tali servizi sono indicate negli articoli successivi e nel Disciplinare Tecnico del noleggio.

ART.2 – OPZIONE - VARIAZIONI

Sarà facoltà dell'ASIA variare, le prestazioni contrattuali dell'appalto - in aumento o in diminuzione - nei limiti del 20 % del valore contrattuale.

In tale ipotesi l'impresa aggiudicataria sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni **agli stessi patti e condizioni** contrattualmente stabilite.

ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Vedi **Schede Tecniche** di cui agli allegati "A" e "B"

ART.4 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

Il contratto di noleggio avrà inizio a partire dal giorno in cui ciascuna attrezzatura ordinata sarà messa a disposizione dell' A.S.I.A e in ogni caso non oltre 60 gg dalla data di aggiudicazione definitiva.

La durata del contratto di noleggio è di 36 mesi.

ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo totale presunto dell'appalto è di **€ 849.600,00** oltre I.V.A. di cui:

- a) € 648.000,00 per il servizio di noleggio a freddo per tre anni delle macchine operatrici e dei relativi servizi di manutenzione ed assistenza continua.
- b) € 60.000,00 per gli interventi manutentivi da eseguirsi, nei tre anni, sulle macchine operatrici nolleggiate in caso di cattivo utilizzo delle stesse (imperizia e/o negligenza) da parte dell'operatore. Tale cifra costituirà il massimo importo contrattuale per la tipologia di interventi suindicata;
- c) € 141.600,00 per il cosiddetto quinto d'obbligo (vedi precedente art.2) di cui € 129.600,00 con riferimento alla durata contrattuale ed € 12.000,00 per gli interventi manutentivi di cui al precedente punto b).

ART.6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA n. 829 dell'ASIA del 28/02/2013 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

L'Aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 7. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Contestualmente a tali verifiche la Commissione procederà altresì alla analisi della documentazione tecnica presentata ed inserita nella Busta "C", allo scopo di accertarne la conformità a quanto previsto negli allegati tecnici, procedendo, se del caso, a chiedere chiarimenti e integrazioni. In caso di difformità accertate, la Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 7 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, procederà, all'aggiudicazione provvisoria.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in un'unica giornata.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3

dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. ACU - Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 268/ACU/2013 NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 CARICATORI GOMMATI CON BENNA e N. 2 SOLLEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura **BUSTA “A” - BUSTA “B” - BUSTA “C”**.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N.268/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara.

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 268/ ACU/2013 - OFFERTA ECONOMICA**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. L'impresa dovrà altresì indicare, utilizzando il medesimo modello, i prezzi dei singoli

canoni di noleggio. Nello stesso modello, inoltre, le concorrenti dovranno indicare, il tipo di macchina operatrice precisando marca, modello e, in caso di macchine non nuove ma di vetustà non superiore ai 2 anni, anche il numero di matricola.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**.

La **Busta "C"** contenente la sola documentazione tecnica, recante la dicitura **"GARA N.268/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE TECNICA"**. All'interno di tale busta dovrà essere inserita la documentazione tecnica indicata:

- agli articoli 11 e 12 della Scheda Tecnica – allegato "A" per i **caricatori gommati**;
- agli articoli 12 e 13 della Scheda Tecnica – allegato "B" per i **sollevatori a braccio telescopico**;
- il listino ricambi;
- l'esploso ricambi;
- il tempario.

Nella suddetta **Busta "C"** dovrà, altresì, essere inserita - in caso di proposte tecniche equivalenti e/o migliorative rispetto a quanto richiesto nelle allegate Schede Tecniche - una relazione tecnica a supporto che ne comprovi il miglioramento o l'equivalenza funzionale.

Inoltre, nella medesima **Busta "C"** dovrà essere allegata una dettagliata **relazione descrittiva del Centro di assistenza**, dalla quale si evincano le dimensioni e le caratteristiche del Centro assistenziale e la sua idoneità a garantire l'esecuzione delle attività manutentive e di assistenza continua delle macchine operatrici nolleggiate, nei seguenti casi:

- immediata disponibilità del Centro di assistenza (**proprietà e/o possesso**);
- ricorso all'istituto dell'**avalimento** avente ad oggetto il Centro di assistenza;
- ricorso all'istituto dell'**ATI** (qualora una delle imprese componenti il raggruppamento abbia la proprietà e/o possesso del Centro di assistenza).

Inoltre, è possibile **subappaltare** l'assistenza nei **limiti massimi consentiti dalla vigente normativa** (30% dell'importo totale presunto dell'appalto pari a € 849.600,00 oltre IVA); in tal caso, dovrà essere allegata

una dichiarazione di impegno a produrre, in caso di aggiudicazione della gara, oltre all'indicazione della Ditta subappaltatrice anche la descrizione del relativo Centro di assistenza.

Ove necessario la Commissione di gara provvederà a richiedere le dovute integrazioni documentali.

Tale documentazione tecnica sarà utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 6.

ART.8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.9 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b) c) ed e), nonché III.2.2 del bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.3) lett. a) e b), dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART.10 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria dovesse mettere a disposizione dell'operatore economico concorrente il requisito tecnico di cui al punto III.2.3. lett.b) del bando di gara, (**Centro di Assistenza**) unitamente alla documentazione prevista all'art. 49 del D. Lgs 163/2006, nonché all'art. 88 D.P.R.

n. 207/2010, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'idoneità e l'adeguatezza del Centro di Assistenza a garantire l'esecuzione delle attività di manutenzione e assistenza continua delle macchine operatrici previste nel Disciplinare Tecnico del noleggio per gli interi 36 mesi, nonché dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara.

ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 7 del presente CSA. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 14 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 16 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- d) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di **intestazione fiduciaria** di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- e) le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) nel medesimo termine di cui sopra, le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- g) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le

formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) mancata indicazione di un centro di assistenza idoneo a soddisfare le esigenze di ASIA come esplicitate negli atti di gara;
- d) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- e) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 c.2 DPR 445/2000;
- f) mancato superamento del collaudo di cui al successivo art.13.1;
- g) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- RESPONSABILE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA



ISO 9001 - Cert. n.285110



12.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il Direttore impianti Aldo Amitrano

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile della impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12.3.

Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 17.

12.2 – Direttore dell'esecuzione

È nominato Direttore dell'esecuzione il sig. Michele Mazzella.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

12.3 – Responsabile dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento dell'appalto saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione.

ART.13 – CONDIZIONI DI APPALTO



ISO 9001 - Cert. n.285110



13.1 Consegna e collaudo delle macchine operatrici

La consegna delle macchine operatrici dovrà avvenire entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva presso la sede ex ICM ASIA sita in Napoli alla Via Nuova delle Breccie n°175 o presso altra sede indicata da ASIA, a cura e spese della/e impresa/e aggiudicataria/e; la persona cui effettuare la consegna sarà stabilita dalla stessa ASIA.

Le macchine operatrici saranno sottoposte al collaudo previsto dall'art. 13 (Scheda Tecnica – Allegato A) e dall'art. 14 (Scheda Tecnica – Allegato B). In caso di **esito negativo del primo collaudo** l'impresa aggiudicataria avrà a disposizione quindici giorni per apportare i dovuti e necessari correttivi tecnici, se del caso provvedendo a fornire una nuova macchina operatrice in possesso almeno dei requisiti minimi previsti nelle schede tecniche (Allegati A e B). In caso di **esito negativo anche del secondo collaudo**, l'impresa sarà dichiarata decaduta dalla aggiudicazione della gara e l'ASIA procederà allo scorrimento della graduatoria, fatto salvo comunque l'incameramento della cauzione e l'esercizio dell'azione volta al risarcimento del maggior danno subito.

13.2 Manutenzione e riparazione

Sarà cura dell'azienda fornitrice assicurare la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle macchine operatrici da eseguirsi - a seconda della tipologia e della natura dell'intervento manutentivo da effettuare - presso la sede ex ICM di via Nuova delle Breccie n°175 o altra sede indicata da ASIA, o presso il Centro di Assistenza individuato dall'Impresa aggiudicataria.

Tale servizio dovrà essere reso secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico del Noleggio.

13.3 Sostituzione delle macchine operatrici per manutenzione

Vedi Disciplinare Tecnico del Noleggio. Se la riparazione o la sostituzione dovesse avvenire in tempi difforni da quelli previsti nel suddetto Disciplinare l'ASIA non corrisponderà il relativo canone giornaliero (canone mensile unitario / 30); è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art.17.

13.4 Sostituzione delle macchine operatrici in caso di furto totale o di danno grave

Vedi Disciplinare Tecnico del Noleggio. Se la sostituzione dovesse avvenire in tempi difforni da quelli previsti nel suddetto Disciplinare l'ASIA non corrisponderà il relativo canone giornaliero (canone mensile unitario / 30); è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art.17.

13.5 Garanzie Assicurative

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire le macchine operatrici con le seguenti coperture assicurative: Responsabilità civile verso terzi, incendio e furto (vedi anche successivo art.16).

13.6 Riconsegna delle macchine operatrici noleggiate

L'ASIA si impegna, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, a mettere a disposizione per il ritiro presso le proprie sedi le macchine noleggiate. Il ritiro delle macchine dovrà avvenire presso il sito della ASIA ubicato in Napoli alla Via Nuova delle Breccie n°175 o presso altra sede indicata da ASIA a cura e spese della impresa aggiudicataria.

ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto dovuto all'Impresa aggiudicataria per il noleggio, la manutenzione e l'assistenza continua delle macchine operatrici, sarà corrisposto in rate mensili. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà con bonifico bancario - **al netto di eventuali penali** - entro 60 giorni d.f.f.m. dalla data di presentazione della fattura.

Il corrispettivo dovuto per le manutenzioni determinate da cattivo utilizzo delle macchine operatrici (imperizia e/o negligenza) da parte dell'operatore, sarà pagato con bonifico bancario entro 60 giorni d.f.f.m. dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via ANTINIANA, 2/A 80078 POZZUOLI (NA). Si precisa che la fattura dovrà riportare il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento.

ART.15 - REVISIONE PREZZI

A partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo FOI pubblicato dall'ISTAT.

Il medesimo adeguamento – sempre su istanza dell'impresa aggiudicataria – avverrà anche dal 25° mese dalla stipula del contratto.

ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda

aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.17 – PENALI

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale l'impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione stessa. L'importo della penale è trattenuto dal canone dell'appalto.

17.1 Penali relative alla manutenzione e/o sostituzione per furto e/o avaria

Con riferimento all'art.9 del Disciplinare Tecnico del Noleggio e all'art. 15 (scheda tecnica – allegato A) e all'art. 16 (scheda tecnica – allegato B), sono previste le seguenti penalità:

- la mancata disponibilità per un tempo inferiore alle 6 ore dall'entrata in avaria della macchina operatrice non comporterà alcuna addebito o penalità;
- la mancata disponibilità per un tempo superiore alle 6 ore ed inferiore alle 24 ore comporterà la sola detrazione del costo del canone giornaliero (1/30 del canone mensile);
- la mancata disponibilità per ogni giorno successivo alle prime 24 ore comporterà, oltre al mancato riconoscimento del canone giornaliero, una penale giornaliera pari al costo del canone giornaliero (1/30 del canone mensile) ;
- la mancata disponibilità consecutiva, dopo il settimo giorno comporterà, oltre al mancato riconoscimento del canone giornaliero, una penale giornaliera pari al costo del canone giornaliero (1/30 del canone mensile) moltiplicato x 2, fatto salvo, altresì, il diritto di risolvere il contratto.
- Nel caso di macchina sostitutiva avente caratteristiche tecniche difformi e non rientranti nei limiti del 10% di quella "titolare", a partire dal 16° giorno sarà comminata una penale pari al 10% del canone giornaliero (1/30 del canone mensile).

Aggiunto a tali penali l'Asia potrà richiedere il maggior danno per il caso in cui si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio.

17.2 Mancata consegna

In caso di mancata consegna anche di un solo automezzo nei tempi e nei modi previsti nel precedente art. 13.1 sarà applicata, dal 1° al 10° giorno di ritardo una penale giornaliera pari a 2/30 del canone mensile indicato nel “Modello – 2 Offerta Economica”. Dall’11° giorno e fino al 20° sarà applicata una penale giornaliera pari a 3/30 del canone mensile indicato nel “Modello – 2 Offerta Economica”. Nel caso tale ritardo dovesse perdurare oltre all’applicazione delle penali l’ASIA si riserva il diritto di revocare l’aggiudicazione e/o risolvere il contratto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell’art. 20.1 del presente CSA.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

20.1 Risoluzione

L’ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) venga accertata da parte dell’ASIA o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- b) venga accertata da parte dell’ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 del CSA da parte dell’Impresa aggiudicataria;

- c) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- d) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.
- h) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- i) nelle ipotesi previste dall'art. 17 del CSA.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. h) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli. Il testo del Protocollo è disponibile sul sito www.asianapoli.it.**

La risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

20.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai

costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**.

- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.